



Tribunale di Milano

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 1/2026 r.g. a.s.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

Caterina Macchi	Presidente rel.
Rosa Grippo	Giudice
Lorenzo Lentini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- con sentenza depositata in data 12.1.2026, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di PEGASO SECURITY S.P.A., ai sensi degli artt. 1, 3, 7, 8 d.lgs. 270/1999;
- con la predetta sentenza il Tribunale ha nominato Commissario Giudiziale, su indicazione del Ministero competente (MIMIT), la dr.ssa Carolina Borsani, affidando al Commissario Giudiziale la gestione dell'impresa fino all'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 270/1999;
- a seguito di differimento del termine, autorizzato dal Tribunale, in data 30.4.2026 il Commissario Giudiziale depositava una prima relazione *ex art. 30 d.lgs. 270/1999*, concludendo in senso favorevole alla sussistenza di concrete prospettive di riequilibrio economico delle attività imprenditoriali, (art. 27 comma 1 d. lgs. cit.), condizionatamente al rilascio della nuova licenza ai fini dell'art. 134 TULPS, a tale ultimo riguardo esprimendo una valutazione di ragionevole conseguibilità di tale licenza, all'esito delle interlocuzioni intercorse con la Prefettura di Bari, oggetto di indicazioni dettagliate nella stessa relazione; il c.g. non assumeva specifiche determinazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 comma 2 lett. a) ovvero b) d. lgs. cit.;
- il MIMIT faceva pervenire il parere di cui all'art. 29, esprimendosi in senso positivo in ordine alla sussistenza dei presupposti di apertura della procedura di a.s., come delibati dal commissario;
- con decreto collegiale del 21.5.2026 il tribunale assegnava termine di 10 giorni al c.g. per l'integrazione della relazione, con particolare riferimento al carattere condizionato del parere favorevole espresso nella relazione e alla necessità di identificare più specificamente la sussistenza dei presupposti alternativi di cui all'art. 27 comma 2 lett. a)



o b), e successivo termine al Ministero competente per l'espressione di un parere integrativo;

- è pervenuta la relazione integrativa del Commissario giudiziale, nella quale il c.g.; ha ricapitolato le iniziative già assunte sin dalla nomina in vista di una riorganizzazione dell'azienda; ha indicato come imminente il rilascio da parte della Prefettura di Bari della licenza ai fini dell'art. 134 TULPS; ha motivatamente espresso la sua valutazione favorevole in ordine alla sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale nella modalità prevista dall'art. 27 comma 2 lett. a) D. LGS 270/99, vale a dire mediante la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore a un anno;

- con separato deposito del 7.6.26 il c.g. ha reso noto e documentato che la Prefettura di Bari con provvedimento del 6.6.2026 ha effettivamente rilasciato a Luciano Calamaro, nella sua qualità di procuratore di Pegaso Security s.p.a. indicato dal c.g. previa autorizzazione del giudice delegato, la licenza ex art. 134 TULPS per lo svolgimento di servizi di vigilanza privata; ciò fino alla nomina del Commissario Straordinario ex art. 30 d. lgs 270/99, con provvisoria estensione di validità di trenta giorni dall'insediamento del Commissario Straordinario stesso, affinché questi possa formalmente confermare l'incarico al procuratore dr. Luciano Calamaro e formulare richiesta di aggiornamento del decreto prefettizio;

in data 10.6.2026 il MIMIT ha fatto pervenire articolato parere favorevole all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, sulla base degli elementi di novità e di specificazione introdotti e documentati dal Commissario Giudiziale, impregiudicate le valutazioni di competenza del tribunale;

rilevato, sotto il profilo procedurale, che:

- sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;

- sussiste la competenza del Tribunale di Milano atteso che il trasferimento della sede legale da Milano a Cosenza è avvenuta in data 22.11.2024 ed è dunque ininfluenza, alla stregua del disposto dell'art. 28 CCII atteso che il 6.2.2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Pegaso Security s.p.a.;

- risultano effettuate, a cura del Commissario Giudiziale, le comunicazioni ai creditori di cui all'art. 28, c. 3 e 5, del d.lgs. 279/99;

- il Tribunale ha disposto la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 28, c. 4, d.lgs. 279/99 e gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dagli articoli 30, comma secondo, e 8, comma terzo, del d.lgs. 279/99, a cura della Cancelleria;

- nei dieci giorni successivi alle comunicazioni di cui all'art. 28, c. 3 e 5, d.lgs. 279/99, da parte del Commissario Giudiziale, e all'affissione dell'avviso di deposito della relazione, non sono pervenute osservazioni da parte di creditori o di altri eventuali interessati,



si osserva nel merito quanto segue.

Ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 270/1999, possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese di cui sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, equilibrio da realizzarsi, alternativamente, attraverso la cessione dei complessi aziendali, nell'ambito di un programma di durata non superiore ad un anno, ovvero attraverso una ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, nell'ambito di un programma di durata non superiore a due anni.

Il c.g. ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 c.2 lett. a) d. lgs cit. illustrando gli elementi che vengono di seguito riportati.

Rammentato che la società esercita servizi di vigilanza privata anche armata, e che è stato scoperto solo dal commissario dr.ssa Borsani che era da tempo stata aperta dalla Prefettura di Bari una procedura volta alla revoca della licenza – con evidente rischio di totale vanificazione di una qualsiasi prospettiva di preservazione dell'esistenza stessa dell'attività di impresa - il Commissario ha depositato alla Prefettura predetta un piano di riorganizzazione (qui in seguito indicato come PDR) nel quale sono state previste una serie di attività necessarie a superare i profili di irregolarità e violazioni riscontrate dalla Prefettura, la cui esecuzione e messa in atto avrebbe consentito il rilascio della licenza.

Il c.g. ha affrontato in primo luogo la necessità di reperire un nuovo soggetto cui affidare la gestione dell'istituto di vigilanza che è stato infine individuato nella figura del Dott. Luciano Calamaro. Considerato che, uno dei requisiti art. 143 TULPS è che il titolare di licenza sia anche nominato in qualità di legale rappresentante dell'istituto di vigilanza, gli è stata conferita procura in tal senso. La Prefettura ha condiviso detto percorso, giungendo, come anticipato, a rilasciare l'autorizzazione.

Il c.g. ha precisato che *“dal deposito del PDR, la gestione commissariale ha lavorato per costituire gli elementi essenziali al rilascio dell'autorizzazione. In via esemplificativa:*

- *È stata presentata la richiesta di affidamento di licenza a nome del Dott. Luciano Calamaro;*
 - *sono state rinnovate con difficoltà (vista l'intervenuta sentenza dichiarativa dell'insolvenza) le polizze assicurative;*
 - *è stato nominato il nuovo responsabile RSPP;*
 - *è stato individuato il medico del lavoro e sono in corso le visite obbligatorie richieste anche dal TULPS e dal DM 269/2010;*
 - *è stata individuata la nuova società per i corsi obbligatori di formazione del personale;*
 - *sono stati ricondotti sulla Pegaso i contratti di locazione auto e tessere carburante;*
- sono stati verificati tutti i dispositivi di sicurezza (giubbotti anti proiettile, estintori, dispositivi messa a terra, ecc.)*



- sono in corso di riorganizzazione le Centrali Operative e le frequenze radio”.

Il c.g. ha osservato che il recupero dell’equilibrio economico come condizione di ammissione alla procedura di a.s.,” presuppone *un rapporto non deficitario tra costi e ricavi che può essere conseguito anche mediante la cessione a un diverso imprenditore. In quest’ottica rientrano nel concetto di equilibrio economico anche i piani di cessione dei complessi aziendali; nel caso della Pegaso, si dovrebbe preservare il mantenimento dell’attività in capo alla Società e contestualmente riorganizzare il ramo e risanare l’attuale deficit finanziario, al fine di consentire alla Società una collocazione sul mercato.*

“L’emissione della nuova licenza ex. art. 134 del TULPS, permetterà durante l’eventuale procedura di amministrazione straordinaria, di rimettere in equilibrio la Pegaso e riorganizzare l’attività imprenditoriale al fine di poter cedere il compendio aziendale che ancora oggi risulta in grado di produrre efficienze rilevanti.

“Considerate le attività già avviate dallo scrivente commissario giudiziale per (i) il superamento delle violazioni formali ai sensi dell’art. 134 del TULPS e del DM 269/2010 (ii) le attività di revisione e taglio dei costi (iii) il mantenimento delle commesse in corso, appare auspicabile la prospettiva di poter arrivare entro il termine di un anno alla cessione del ramo d’azienda.

Il c.g. ha individuato nel periodo di osservazione i rami di azienda che non saranno da ricomprendere nel perimetro della cessione dei complessi aziendali (coincidenti con alcune aree territoriali, Milano e Roma, in cui l’attività operativa è divenuta assolutamente esigua).

Ha espresso al riguardo di tutti gli altri territori in cui Pegaso Security opera (regione Puglia, regione Sicilia, Cremona, Torino, Campobasso) una valutazione favorevole circa la prospettiva di cessione in unico ramo, ai fini di una migliore valorizzazione del complesso aziendale.

Dette valutazioni sono corroborate dalle manifestazioni di interesse verbalmente formulate al c.g. da alcuni tra i maggiori operatori del mercato delle società di vigilanza a riguardo dell’acquisizione dell’azienda di Pegaso, una volta riorganizzata. Anche alcune società minori hanno manifestato interesse all’acquisizione di alcuni singoli rami d’azienda.

In forza degli elementi illustrati il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

L’udienza di verifica dei crediti è già stata differita dal giudice delegato al 28.10.2026 ore 10,45 e detta data viene confermata.

È opportuno confermare provvisoriamente, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 270/1999, i provvedimenti sulla gestione (affidata al Commissario Giudiziale) emanati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, fino alla nomina del Commissario Straordinario.

P.Q.M.



DICHIARA aperta la procedura di amministrazione straordinaria di **PEGASO SECURITY S.P.A.** [C.F. 08061680727] già con sede in Pieve Emanuele via Monte Grappa n. 7 e ora con sede in Rende (via Fabio Rossi n. 92) quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;

NOMINA giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi

CONFERMA l'affidamento della gestione dell'impresa al Commissario Giudiziale, sino alla nomina del Commissario Straordinario da parte del competente Ministero

CONFERMA l'udienza per l'esame dello stato passivo per il giorno **28.10.2026**, ore 10,45 avanti al giudice delegato

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito del presente provvedimento e per le forme di pubblicità previste dagli articoli 30, comma secondo, e 8, comma terzo, del d.lgs. 270/99.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile dell'11.6.2026.

Il presidente est.

Caterina Macchi

